



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 del 24-07-2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 21:00, in Quarrata, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
MAZZANTI MARCO, Sindaco	Presente	NOCERA GIANNI	Assente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
INNOCENTI LISA	Assente	COLOMBO PAMELA	Assente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente	MELANI GIULIANO	Presente
BELLUOMINI LEONARDO	Presente	GORI FIORELLO	Assente
GORI MAURA	Presente	MICHELACCI MARIAVITTORIA	Assente
MARINI CARLA	Presente		
SCARNATO TOMMASO	Presente		
BARONCELLI DANIELE	Presente		
GUETTA MASSIMILIANO	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;

Partecipa il Segretario Comunale RAZZINO GRAZIA;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: GUETTA MASSIMILIANO - MICHELOZZI MARINO - NOCI GIANCARLO

Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
COLZI LIA ANNA	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente
ROMITI GABRIELE	Assente
MARINI FRANCESCA	Presente

Consiglieri assenti: n. 4 Innocenti Lisa, Colombo Pamela, Nocera Gianni, Michelacci Mariavittoria.

Presenti n. 13 consiglieri.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Mearelli per l'illustrazione della proposta deliberativa.

Intervengono i consiglieri: Melani, Guetta, Gori, Michelozzi (dichiara il proprio voto favorevole), Assessore Mearelli, Sindaco, Melani (dichiara di non partecipare al voto), Michelozzi, Noci (dichiara il proprio voto di astensione), Guetta (dichiara il proprio voto favorevole) Gori (dichiara il proprio voto contrario).

Ai sensi dell'art. 82, comma 2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione in aula viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" con cui, all'art.1, comma 639 è stata istituita l'Imposta Unica comunale, fra le cui componenti vi è la tassa (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147:

639, con cui dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica comunale (IUC), fra le cui componenti è compresa la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

651, secondo cui "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";

683 in base al quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..";

702, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrata prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che con l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abolita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI;

Dato atto che la tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto, inoltre, che in tema di "articolazione della tariffa" rifiuti, il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa sia composta, sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, da una parte fissa e da una parte variabile; la prima, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; la seconda, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 30 gennaio 2020 come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente elevata a pandemia in data 11 marzo 2020;

Preso atto che, al fine di contenere, limitare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi di emergenza, fra cui i più significativi, per quanto di attinenza con l'oggetto del presente provvedimento, sono:

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in corso di conversione in legge;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio", in corso di conversione in legge;

Considerato che il decreto legge n. 124/2019 ha stabilito che le tariffe e i regolamenti TARI debbano essere approvati entro il 30 aprile 2020;

Richiamato l'art. 107, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 con cui, rispettivamente, è stato differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, nonché è stata prevista la facoltà per i comuni, in deroga a quanto previsto dai commi 654 e 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020 e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

Preso atto del successivo allineamento del termine di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ad oggi al 31 luglio, come disposto dall'art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione in legge;

Considerato che con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 443/2019/RIF del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, in particolare, l'art. 6 di disciplina della procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, rimettendo all'Autorità il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Quarrata è presente ed operante l'Autorità di Governo d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata "ATO Toscana Centro", istituita con Legge regionale Toscana n. 69/2011, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla citata Deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto della complessità del quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti in conseguenza degli effetti della pandemia da COVID-19, anche con riferimento alla procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Preso atto, inoltre, dell'impossibilità di ATO Toscana Centro, ente territorialmente competente in materia, di approvare il Piano economico finanziario per l'anno 2020, redatto secondo i criteri del metodo tariffario (MTR) imposto da ARERA, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ad oggi fissato al 31 luglio 2020, stanti le evidenti difficoltà derivanti, sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare, sia dalle modificazioni delle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'ente in data 27/06/2020, al n. 25866/2020;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2019 successivamente confermate con deliberazione Consiglio Comunale n. 160 del 19/12/2019, in assenza del PEF 2020;

Ritenuto opportuno, alla luce del contesto illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta dal comma 5, dell'art. 107, del decreto legge n. 18/2020, procedendo con la conferma delle tariffe TARI adottate nel 2019, anche per l'anno 2020;

Considerato, inoltre, che in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo è più volte intervenuto con norme emergenziali disponendo la sospensione e la chiusura di gran parte delle attività economiche sul territorio nazionale;

Richiamati:

a) il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con il quale è stata disposta:

la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale

scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;

la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;

la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

b) il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;

la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

c) il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo D.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice Ateco 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice Ateco 39). Il D.P.C.M. ha inoltre precisato che:

"l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato

allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

d) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, con cui, tra l'altro, è stato stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Considerato che, nonostante l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione sia stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, con gli stessi decreti è stato comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Vista la nota di IFEL – Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 emanata in riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto della facoltà per gli enti locali di deliberare riduzioni c.d. "atipiche" della tariffa sui rifiuti previste dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

Accertato che tali riduzioni o agevolazioni possono confluire nella delibera di determinazione delle tariffe il cui termine di approvazione, originariamente fissato al 30 giugno 2020, è stato successivamente posticipato al termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, "e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019" e pertanto al 31 luglio 2020;

Preso atto che durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ARERA ha emanato diverse deliberazioni, non solo per fissare un quadro regolatorio, ma definendo anche il quantum che gli enti dovranno riconoscere in riduzione alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure imposte dal Governo;

Viste le deliberazioni ARERA:

del 26 marzo 2020, n. 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";

del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";

del 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata, in particolare, la deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui l'Autorità, in considerazione delle gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale e preso atto delle novità normative introdotte, ha ritenuto opportuno che gli Enti Locali, ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni, provvedano a ridefinire, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti Kd ai fini del calcolo della quota variabile, in base ai giorni di chiusura stabiliti da provvedimenti di sospensione governativi o locali;

Viste le tabelle 1a, 1b, 2 e 3 dell'Allegato A della citata Deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui sono state ripartite le attività economiche in quattro gruppi:

(tabella 1a) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa);

(tabella 1b) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso);

(tabella 2) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile;

(tabella 3) Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda;

Vista la successiva nota di approfondimento del 31 maggio 2020 di IFEL – Fondazione ANCI che ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, che:

“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”;

“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”;

“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a prorogare i tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell’onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti...”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2020 con la quale si è stabilito di integrare l’articolo 51 del vigente regolamento TARI, dedicato alla disciplina delle riduzioni di cui al comma 660, dell’articolo 1, della legge n. 147/2013, prevedendo la facoltà di approvare particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa di eccezionali e imprevedibili eventi la cui gravità sia stata accertata da pubbliche autorità;

Preso atto della necessità di intervenire in tal senso, a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013;

Ritenuto di stabilire, pertanto per l'anno 2020, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un'attività economica identificabile con codice ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 è ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire: categoria 4 (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti); categoria 9 (case di cura e riposo); categoria 10 (ospedali); categoria 12 (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito); categoria 13 (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta); categoria 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); categoria 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); categoria 26 (plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 27 (con esclusivo riferimento ai negozi di ortofrutta e pescheria);

Ritenuto di riconoscere una maggiore agevolazione tariffaria, e comunque fino a concorrenza di un importo massimo pari ai due dodicesimi dell'intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l'anno 2020, per quei soggetti che, esercitanti un'attività economica identificabile con codice ATECO e ricompresi nelle categorie tariffarie interessate dall'intervento agevolativo di cui sopra, siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata:

a) istanza di rateizzazione del debito residuo per le annualità già oggetto di avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni, secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate;

b) piano di rientro dell'eventuale debito residuo per le annualità non ancora accertate, purché entro un termine non superiore a sei mesi;

Ritenuto, altresì, che in caso di rateizzazione del debito TARI residuo, il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della maggiore agevolazione tariffaria concessa pari all'importo dei due dodicesimi dell'intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l'anno 2020;

Dato atto che le modalità operative per l'accesso al beneficio delle descritte agevolazioni tariffarie, saranno individuate con specifico provvedimento della Giunta comunale da emanarsi in tempo utile per consentire la contabilizzazione in occasione della rata del saldo

TARI 2020;

Osservato, nel merito, che le agevolazioni tariffarie descritte appaiono coerenti con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati nel periodo di chiusura delle attività, e rispettano il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Preso atto che le predette agevolazioni tariffarie comportano, una minore entrata della tassa per l'anno 2020 stimata in una misura che varia da euro 219.270,00 ad euro 370.845,00 in caso di riduzione dei due dodicesimi della parte fissa e variabile;

Considerato, inoltre, che il presente intervento agevolativo trova adeguata copertura all'apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/2022 nell'ambito della procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00 e di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.lgs. 267/00, da adottarsi nella presente seduta consiliare;

Visti e richiamati:

l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

l'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

l'art. 107, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

l'art. 13, comma 15, comma 15-bis e comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispongono, rispettivamente:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Ricordato che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Acquisito il parere dell'organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, infine, di prevedere l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire la contabilizzazione delle agevolazioni tariffarie stabilite con il presente provvedimento entro la scadenza della prossima rata del saldo TARI per l'anno 2020;

Il consigliere Melani dichiara di non partecipare al voto, votanti n. 12.

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 12 Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 10 PD (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Scarnato, Belluomini, Marini C., Gori M., Baroncelli, Guetta), Noi per Quarrata (Michelozzi).

Contrari: n. 1 Gruppo Misto (Gori F.).

Astenuti: n. 1 Lega Nord (Noci).

DELIBERA

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo 107, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e pertanto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 di confermare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20 marzo 2019 (successivamente prorogate con deliberazione n. 160/2019) anche per l'anno 2020;

di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà determinato e approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con la possibilità di ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;

di stabilire, per l'anno 2020, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un'attività economica identificabile con codice ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire: categoria 4 (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti); categoria 9 (case di cura e riposo); categoria 10 (ospedali); categoria 12 (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito); categoria 13 (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta); categoria 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); categoria 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); categoria 26 (plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 27 (con esclusivo riferimento ai negozi di ortofrutta e pescheria);

di stabilire una maggiore agevolazione tariffaria, e comunque fino a concorrenza di un importo massimo pari ai due dodicesimi dell'intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l'anno 2020, per quei soggetti che, esercitanti un'attività economica identificabile con codice ATECO e ricompresi nelle categorie tariffarie interessate dall'intervento agevolativo di cui al punto 4) del presente provvedimento, siano in regola con i pagamenti della TARI fino all'anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata:

a) istanza di rateizzazione del debito residuo per le annualità già oggetto di avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni, secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate;

b) piano di rientro dell'eventuale debito residuo per le annualità non ancora accertate, purché entro un termine non superiore a sei mesi;

di stabilire che, in caso di rateizzazione del debito TARI residuo, il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della maggiore agevolazione tariffaria concessa pari all'importo dei due dodicesimi dell'intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l'anno 2020;

di dare atto che le modalità operative per l'accesso al beneficio delle agevolazioni tariffarie TARI di cui ai punti 4) e 5) del presente provvedimento saranno individuate con

provvedimento della Giunta Comunale;

di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI descritte ai punti 4) e 5) del presente provvedimento rispettano il "minimo regolatorio" imposto con Deliberazione ARERA n. 158/2020;

di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI stabilite con il presente provvedimento trovano adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2020-2022;

di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata;

di dare mandato al Servizio Entrate di trasmettere la presente deliberazione nei modi e nei termini di legge.

Infine, con separata votazione,

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 12 Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 10 PD (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Scarnato, Belluomini, Marini C., Gori M., Baroncelli, Guetta), Noi per Quarrata (Michelozzi).

Contrari: n. 1 Gruppo Misto (Gori F.).

Astenuti: n. 1 Lega Nord (Noci).

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire la contabilizzazione delle agevolazioni tariffarie stabilite con il presente provvedimento entro la scadenza della prossima rata del saldo TARI per l'anno 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
RAZZINO GRAZIA

☐ Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.